

N. R.G. 2473/2023



Repubblica Italiana
In nome del Popolo Italiano
Tribunale di VERONA

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Paola Salmaso
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. **2473/2023**
con OGGETTO: **Appalto: altre ipotesi ex art. 1655 e ss. c.c.**
promossa da:

Parte_1 con il patrocinio dell'avv.
Giovanni Quinternetto

ATTORE OPPONENTE

contro

Controparte_1 con il patrocinio degli avv.ti MARCO
ROMANATO e FRANCESCO ZANARDI

CONVENUTO/I

Conclusioni dell'attore opponente:

“come da prima memoria ex art. 186, comma sesto, c.p.c.”

Conclusioni della convenuta:

“nel merito come da comparsa di costituzione e risposta ed in via istruttoria come da memorie ex art. 183, comma sesto, c.p.c. n. 2 e 3”

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con atto di citazione regolarmente notificato, la società *Parte_1* [...] (d'ora innanzi *Pt_1*), in persona del Legale Rappresentante *pro tempore*, ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 133/2023, n. R.G. 8496/2022, emesso dal Tribunale di Verona in data 13.01.2023 con il quale le era stato ingiunto di pagare in favore dell'impresa *Controparte_1* la somma di € 25.347,99 in linea capitale, oltre agli interessi come da domanda ed alle spese di procedura, a titolo di pagamento del saldo residuo dovuto per l'esecuzione dei lavori di ampliamento del fabbricato ad uso civile abitativo sito in Bardolino (VR), alla Via Bottrigo s.n.c. oggetto del contratto d'appalto stipulato tra le parti in data 7.01.2019.

A sostegno dell'opposizione al decreto ingiuntivo *Pt_1* ha eccepito, in via preliminare, il difetto di giurisdizione e/o l'incompetenza del Tribunale adito stante la clausola arbitrale prevista nel contratto sottoscritto tra le parti.

Nel merito, ha allegato che:

- *CP_1* eseguiva le opere descritte nei n. 4 SAL dimessi in atti maturando così un credito complessivo di € 178.372,67 imponibili;
- a fronte della quantità di opere eseguite come sopra descritta *CP_1* emetteva le seguenti n. 5 fatture:
 - fattura n. 7/2019 di € 18.000,00 imponibili (doc. 127);
 - fattura n. 8/2019 di € 2.000,00 imponibili (doc. 138);
 - fattura n. 12/2019 di € 15.000,00 imponibili (doc. 149);
 - fattura n. 15/2019 di € 30.000,00 imponibili (doc. 1510)
 - fattura n. 3/2020 di € 137.800,00 imponibili (doc. 1611)

fatturando così un maggior imponibile di € 202.800,00, ovvero € 24.427,33 imponibili in più rispetto al corrispettivo a misura delle lavorazioni effettivamente svolte in cantiere;

-non corrisponde al vero che l'emissione della fattura n. 3/2020 per un corrispettivo superiore a quanto descritto in SAL (al 31.1.2020 quasi ca. € 65.000,00 in più) sarebbe stata suggerita dalla committente per poter ottenere maggior liquidità dalla propria banca nell'ambito di un contratto di mutuo;

- l'odierna opponente, ovvero per essa la Savoia F.lli Autospurghi Srl, corrispondeva le seguenti somme:

in data 2.5.2019 € 18.000,00, pagamento P_{t-1} a fronte dell'emissione della fattura in regime di reverse charge n. 7/2019 di € 18.000,00 (doc. 18; cfr. doc. 12);

in data 22.5.2019 € 20.740,00, pagamento P_{t-1} , a fronte dell'emissione delle fatture in regime ordinario n. 8/2019 di € 2.000,00 imponibili (€ 2.440,00 ivati) e n. 12/2019 di € 15.000,00 imponibili (€ 18.300,00 ivati – doc. 19; cfr. doc. 13 e 14);

in data 30.5.2019 € 30.000,00, pagamento P_{t-1} a fronte dell'emissione della fattura in regime di reverse charge n. 15/2019 di € 18.000,00 (doc. 20; cfr. doc. 15);

in data 8.5.2020 € 8.000,00, pagamento P_{t-1} , a fronte dell'emissione della fattura in regime ordinario n. 3/2020 di € 137.800,00 (€ 168.116,00 ivati – doc. 21; cfr. doc. 16);

in data 11.5.2020 € 2.000,00, pagamento P_{t-1} , a fronte dell'emissione della fattura in regime ordinario n. 3/2020 di € 137.800,00 (€ 168.116,00 ivati – doc. 21; cfr. doc. 16);

in data 29.5.2020 € 68.000,00, pagamento P_{t-1} , a fronte dell'emissione della fattura in regime ordinario n. 3/2020 di € 137.800,00 (€ 168.116,00 ivati – doc. 21; cfr. doc. 16);

in data 21.7.2020 € 40.000,00, pagamento P_{t-1} , a fronte dell'emissione della fattura in regime ordinario n. 3/2020 di € 137.800,00 (€ 168.116,00 ivati – doc. 21; cfr. doc. 16);

in data 11.1.2021 € 10.000,00, pagamento P_{t-1} , a fronte dell'emissione della fattura in regime ordinario n. 3/2020 di € 137.800,00 (€ 168.116,00 ivati – doc. 21; cfr. doc. 16)

- **Pt_1** corrispondeva così la complessiva somma di € 196.740,00, di € 48.000,00 in pagamento di fatture emesse in regime di reverse charge ed € 148.740,00 in parziale pagamento di fatture emesse in regime ordinario;
- detraendo dall'imponibile di cui ai SAL docc. 8 – 11 (€ 178.372,67) quanto corrisposto in pagamento delle fatture n. 7/2019 e n. 12/2019, emesse in regime di reverse charge (€ 48.000,00), residua un credito in favore dell'appaltatrice pari ad € 130.372,67 imponibili su cui applicare IVA di legge, così per complessivi (e quindi al netto di quanto fatturato a **Pt_1** € 159.054,66;
- a fronte del ridetto importo l'odierna opponente corrispondeva la minor somma di € 148.740,00 (cfr. doc. 19 e 21), per un residuo credito vantato dalla **CP_1** alla data di notifica del decreto ingiuntivo pari ad € 10.314,66 comprensivi di IVA di legge;
- ricevuta la notifica del decreto l'odierna opponente si dichiarava disponibile a pagare all'ingiungente l'ulteriore somma di € 12.762,50 a titolo di saldo corrispettivo contrattuale maggiorato di interessi dalla data di maturazione del credito a quella di saldo, provvedendo al relativo pagamento nelle more della presente opposizione;
- con il mese di maggio 2020, a seguito di alcune contestazioni relative alla tenuta della contabilità di cantiere, **CP_1** abbandonava definitivamente il cantiere, senza concludere le opere oggetto di appalto.

Sulla scorta delle illustrate premesse, l'opponente, contestata la pretesa dell'opposta, ha chiesto la revoca del decreto ingiuntivo anche in conseguenza della corresponsione, nelle more del giudizio, della somma di € 10.134,66 (maggiorata degli interessi dovuti).

Si è costituita in giudizio l'impresa *Controparte_1* (d'ora innanzi *CP_1* la quale ha chiesto la conferma del decreto ingiuntivo o comunque la condanna di *Pt_1* al pagamento di egual somma, in via principale, per saldo del prezzo dei lavori (€ 20.874,66) e per indennità in conseguenza del recesso del committente (€ 4.473,33); in subordine, per saldo del prezzo dei lavori (€ 10.314,66) e per indennità in conseguenza del recesso del committente (€ 14.786,99), oltre interessi di mora e spese.

CP_1 ha modificato parzialmente la domanda proposta con il ricorso monitorio chiedendo il pagamento di parte della somma ingiunta quale indennizzo per il recesso del committente ex art. 1671 c.c. per un importo pari, in via principale, ad € 4.473,33 ed, in via subordinata, pari ad € 14.786,99.

Segnatamente, l'opposta ha allegato che l'iva corrispondente alle fatture n. 7 e 15 del 2019, i cui due pagamenti sono stati eseguiti dalla società terza Savoia Fratelli Autospurghi S.r.l. che ha richiesto l'emissione di fatture in *reverse charge*, per l'importo di € 10.560,00 avrebbe dovuto essere corrisposta da *Pt_1*.

Ha, altresì, ridotto l'importo della domanda oggetto del ricorso per ingiunzione per il saldo delle opere eseguite e rendicontate nei SAL vistati dal direttore dei lavori, da € 25.347,99 ad € 20.874,66 in linea capitale evidenziando che tale importo si compone degli € 10.314,66 pacifici tra le parti e degli € 10.560,00 sull'Iva mancata nel versamento del terzo

Pt_1

In subordine, nell'ipotesi in cui non fosse stato riconosciuto il diritto di *CP_1* ad incassare l'iva dovuta per le due fatture emesse in regime di *reverse charge*, ha chiesto il pagamento per il recesso illegittimo del committente per un importo pari ad € 14.786,99.

Con ordinanza del 3.07.2023 è stata accolta la richiesta di sospensione ex articolo 649 c.p.c. della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo.

Dopo la concessione di alcuni differimenti di udienza pendenti trattative, la causa è stata istruita mediante produzioni documentali e l'assunzione di prove orali.

In data 20 giugno 2025, su indicazione della Presidente della Seconda Sezione Civile, alla luce della redazione del piano di tirocinio del 12 giugno 2025 del Gop dott. Emanuele Compagno e della conseguente necessità di dover delegare allo stesso l'attività definitiva con i limiti di cui comma 12 dell'art.10 del D.lgs.116/2017, è stata delegata al suddetto Gop la fase decisoria della presente causa.

In data 24.11.2025, il Gop Compagno ha rimesso la causa sul ruolo per riassegnarla alla scrivente.

In data 4.02.2026 le parti hanno precisato nuovamente le conclusioni innanzi alla scrivente e sono stati assegnati i termini di cui all'art. 190 c.p.c..

L'opposizione va accolta per i motivi *infra* precisati.

Preliminarmente, va disattesa l'eccezione preliminare sollevata dall'opponente in quanto la clausola compromissoria contenuta nel contratto d'appalto, a fronte della pacifica risoluzione del contratto stipulato tra le parti, non può sopravvivere al negozio nel quale è inserita in quanto il principio dell'autonomia della clausola compromissoria rispetto al negozio di riferimento vale in relazione all'arbitrato rituale, ma non a quello irrituale. Quest'ultimo, infatti, integra la volontà delle parti, dando vita a un negozio di secondo grado, il quale trae la sua ragion d'essere dal negozio nel quale la clausola (da ultimo, fra molte, Cass. 510572012; Cass. n. 9230/08).

Va, altresì, respinta l'eccezione di inammissibilità della domanda formulata dall'opposta nella comparsa di costituzione atteso che nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo è sempre ammessa la modifica della domanda da parte del creditore opposto, sia con riguardo al petitum che alla causa petendi, purché la domanda modificata risulti comunque connessa alla vicenda sostanziale dedotta in giudizio e non si determini né una violazione dei diritti di difesa della controparte né l'allungamento dei tempi del processo (v. *ex multis*, Cassazione civile sez. III, 26/07/2022, n. 23273). Nella vicenda in esame la modifica appare consentita in quanto non ha determinato una violazione del diritto di difesa in considerazione del fatto che l'opponente si è difesa ampiamente nel merito in sede di prima memoria ex art. 183, comma sesto, c.p.c. né un allungamento del processo.

È pacifico che il saldo dovuto dall'opponente per l'esecuzione dei lavori di cui al contratto d'appalto è pari ad € 10.314,66, somma (maggiorata degli interessi dovuti) già corrisposta dall'opponente in data 20.03.2023.

Va disattesa la domanda dell'opposta volta ad ottenere la somma di €10.560,00 a titolo di iva.

Invero, le fatture n. 7 e 15 del 2019 in atti sono state emesse da CP_1 con l'applicazione del regime del *reverse charge* ai sensi dell'art. 17, comma sesto, lett. a) Dpr 633/72 e spetta, pertanto, al committente integrare il documento con l'IVA relativa e a registrarlo nel registro degli acquisti e in quello delle vendite.

CP_1 ha, altresì, aggiunto, in sede di comparsa di costituzione, che: “ Pt_1 ha pagato lavori che già erano stati fatturati da CP_1 con la fattura n. 3/2020 e quella quota di IVA è andata persa, con pregiudizio per la stessa CP_1 .

Tuttavia, la fattura 3 del 2020 è successiva a quelle emesse con l'applicazione del regime del *reverse charge* (fatture n. 7 e n. 15 del 2019) ed hanno imponibili diversi, conseguentemente questa allegazione appare di difficile comprensione oltre ad essere sfornita di supporto probatorio.

Inoltre, nella corrispondenza in atti non può ritenersi che l'opponente abbia riconosciuto il debito in quanto il messaggio è stato scritto dal nipote del legale rappresentante della società opponente, il quale non era un soggetto legittimato sotto il profilo sostanziale a disporre del patrimonio sul quale incide l'obbligazione dichiarata (circostanza non contestata da parte opposta) (doc. 10 allegato al ricorso monitorio).

Va, infine, aggiunto che la definizione del *thema decidendum* avviene al momento della memoria autorizzata ai sensi dell'art. 183, sesto comma, n. 1, c.p.c.

Conseguentemente, l'allegazione effettuata dall'opposta nella seconda memoria ex art. 183 c.p.c., ai sensi della quale le fatture emesse con l'applicazione del regime del *reverse charge* avrebbero dovuto essere in seguito annullate con note di credito e le somme ripetute dalla CP_1 alla Pt_1 all'atto del versamento delle stesse somme da parte della Pt_1 , è tardiva.

Conseguentemente, i capitoli di prova formulati dall'opposta sono stati dichiarati ininfluenti ai fini della decisione con l'ordinanza del 24.09.2024 che si richiama in questa sede per relationem.

Né può essere accolta la domanda di pagamento di parte della somma ingiunta a titolo di pagamento dell'indennizzo ex art. 1671 c.c.

Innanzitutto, dall'esame dei documenti di causa e dall'istruttoria svolta non appare provato l'allegato recesso unilaterale del committente dal contratto d'appalto.

Invero, nel luglio 2020 le parti manifestavano la volontà reciproca di non proseguire il contratto di appalto e lo stesso CP_1 dava atto di aver già concluso i rapporti da tempo (v. doc. 24 opponente; v., anche dichiarazioni del teste Direttore dei Lavori [...]

Tes_1 in risposta ai capitoli 17 e 18 della seconda memoria di parte convenuta: *"...Avevo saputo da CP_1 che non andava più d'accordo con Controparte_2 per dei pagamenti non eseguiti" e "il cantiere era stato chiuso ossia erano stati interrotti i lavori per disaccordo tra le parti per i motivi economici di cui ho detto sopra")*.

Occorre, altresì, rilevare che in ipotesi di recesso unilaterale del committente dal contratto d'appalto, ai sensi dell'art. 1671 cod. civ., grava sull'appaltatore, che chiede di essere indennizzato del mancato guadagno, l'onere di dimostrare quale sarebbe stato l'utile netto da lui conseguibile con l'esecuzione delle opere appaltate, costituito dalla differenza tra il pattuito prezzo globale dell'appalto e le spese che si sarebbero rese necessarie per la realizzazione delle opere, restando salva per il committente la facoltà di provare che l'interruzione dell'appalto non ha impedito all'appaltatore di realizzare guadagni sostitutivi ovvero gli ha procurato vantaggi diversi (Cass. n. 8853 del 2017; Cass. n. 9132 del 2012; Cass. Sez. 2 - , Sentenza n. 15304 del 17/07/2020).

Le allegazioni di parte opposta sono rimaste prive di riscontro probatorio.

Alla luce di tutto quanto sopra esposto, l'opposizione va accolta e va revocato il decreto ingiuntivo opposto.

*

Alla luce dell'avvenuto pagamento del residuo importo dovuto da parte dell'opponente all'opposta successivamente alla notifica del decreto ingiuntivo e all'iscrizione ruolo della causa e degli esiti della controversia, le spese di lite vanno integralmente compensate tra le parti.

P.Q.M.

il Tribunale, definitivamente pronunciando nella presente controversia, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa:

- 1) Accoglie l'opposizione e per l'effetto revoca il decreto ingiuntivo n. 133/2023, n. R.G. 8496/2022 emesso dal Tribunale di Verona in data 13.01.2023;
- 2) Respinge le domande formulate dalla parte opposta;
- 3) Compensa integralmente le spese di lite tra le parti.

Verona, 13 luglio 2026

Il Giudice Monocratico

Paola Salmaso